

Registro generale n. 143

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA DEL 27-04-21, n. 24

Oggetto:

STAGIONE BALNEARE 2021- ORDINANZA SINDACALE INIZIO STAGIONE BALNEARE. INDIVIDUAZIONE DELLE ACQUE BALNEARI NON ADIBITE ALLA BALNEAZIONE E PERMANENTEMENTE VIETATE.

IL SINDACO

VISTA la vigente normativa in materia:

- Direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
- Direttiva Comunitaria 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- Direttiva Comunitaria 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE;
- D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 “*Norme in materia ambientale*”;
- D. Lgs. n. 116 del 30 maggio 2008 “*Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE*”;
- Decreto del Ministero della Salute 30 marzo 2010 “*Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione*”;
- Decreto del Ministero della Salute 19 aprile 2018, modifica del D.M. Salute 30 marzo 2010;

VISTA la DGR Marche n. 419 del 12.04.2021 avente ad oggetto “*Acque di balneazione - inizio stagione balneare 2021: adempimenti regionali relativi all'applicazione dell'art. 4 del D.lgs. n. 116/08 e dei decreti attuativi e adozione del programma di sorveglianza algale. Attuazione della direttiva n. 2006/7/CE sulla qualità delle acque di balneazione*”

VISTO l'art. 650 del Codice Penale;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, con particolare riferimento agli artt. 50 e 54, relativi, rispettivamente, alle competenze e alle attribuzioni del Sindaco;

VISTA la Legge n. 241/1990 “*Nuove norme sul procedimento amministrativo*”;

VISTO lo Statuto Comunale;

PREMESSO che, fra le competenze comunali di cui all'articolo 5, c. 1, lett. a) del D. Lgs. n. 116/2008, c'è quella di delimitare, prima dell'inizio della stagione balneare, le acque non adibite

alla balneazione e le acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dall'apposito provvedimento regionale, garantendo, altresì, un'adeguata informazione al pubblico (art. 15 del D. Lgs. n. 116/2008);

PRESO ATTO che, la Regione Marche, con propria DGR n. 419 del 12/04/2021 già citata, ha stabilito che la stagione balneare inizia il 01/05/2021 e termina il 3/10/2021 per le acque marino costiere e per quelle interne degli invasi artificiali e va dal 25/06/2021 al 5/09/2021 per le acque fluviali balneari;

PREMESSO che, sempre nella medesima DGR di cui sopra, la Regione Marche:

- ha dato attuazione alla direttiva n. 2006/7/CE sulle acque di balneazione, fornendo i seguenti elenchi:
 - acque di balneazione (BW) con propria classificazione;
 - punti di campionamento delle BW;
 - BW con divieto permanente di balneazione (YP);
 - BW che, nella stagione balneare (SB) precedente hanno avuto almeno una chiusura temporanea (sia di breve durata IBD, sia per tempi superiori alle 72 ore - YT);
 - punti di campionamento per il monitoraggio di sorveglianza algale;
- al paragrafo G dell'allegato 1 ha dato indicazioni ed indirizzi da seguire nella prossima stagione balneare a cura dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente della Regione Marche (ARPAM) e dei Comuni balneari;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n.112/1998, sono attribuite al Sindaco, rispettivamente, le funzioni di igiene e sanità pubblica e la potestà di adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

VERIFICATO che lungo il tratto di costa appartenente al Comune di Fermo si trovano le foci dei

fiumi Tenna ed Ete, che devono essere individuati come “*acque di non balneazione*” come indicato nel paragrafo F dell'allegato 1, Tabella 1_F della DGR n. 419 del 12.04.2021;

CONSIDERATO che obiettivo primario del presente atto è quello di salvaguardare la salute e l'incolumità pubblica, disponendo ordini finalizzati alla tutela igienico – sanitaria ed alla sicurezza dei bagnanti;

ORDINA

1. di **NON DESTINARE ALLA BALNEAZIONE, per tutta la durata della stagione balneare corrente**, le acque marino – costiere corrispondenti ai tratti individuati come segue:

1.1. per motivi di sicurezza:

1.1.1. Foce del fiume Tenna nel tratto compreso fra:

dal punto confine comunale con Porto Sant'Elpidio (*Foce Fiume Tenna*)

e l'acqua di balneazione IT 011 19006002 (*500 mt sud foce Tenna*)

COORDINATE INIZIO FOCE		COORDINATE FINE FOCE		LUNGHEZZA TRATTO (m)
Lat. 43,234367	Long. 13,778421	Lat. 43,230847	Long. 13,779461	409

1.1.2. Foce del fiume Ete Vivo nel tratto compreso fra:

dal confine comunale Porto San Giorgio/Fermo (*Foce Ete Vivo*)

e l'acqua di balneazione IT 011 109006009 (*150 mt sud Foce Ete Vivo*)

COORDINATE INIZIO FOCE		COORDINATE FINE FOCE		LUNGHEZZA TRATTO (m)
Lat. 43,162774	Long. 13,810984	Lat. 43,162455	Long. 13,811055	38

precisando che non saranno svolti gli accertamenti qualitativi delle acque marine di cui ai punti precedenti e non saranno previste attività di controllo e tutela dei bagnanti sulle suddette acque, in quanto non adibite alla balneazione;

2. che **SIA ADIBITO ALLA BALNEAZIONE** tutto il tratto di costa di competenza comunale, ad eccezione dei punti 1.1. e 1.1.2. di cui sopra, solo sulla base dell'esito favorevole delle analisi compiute dal competente servizio provinciale ARPAM nel mese di APRILE antecedente l'apertura della stagione balneare corrente;

ORDINA ALTRESÌ

- che sulle aree demaniali soggette al divieto di balneazione sia apposta e mantenuta, per tutta la durata della stagione balneare, a cura della soc. Fermo Asite s.u.r.l. adeguata cartellonistica, finalizzata ad informare correttamente i cittadini e i bagnanti riguardo alle misure di gestione adottate ed ai rischi sanitari associati alla fruizione di tali acque di non balneazione;
- che tale cartellonistica sia mantenuta integra e ripristinata o sostituita, qualora fosse oggetto di atti vandalici che ne causino il danneggiamento o la rimozione;

DISPONE

- che la presente ordinanza sia pubblicata sul sito web del Portale delle Acque di balneazione del Ministero della Salute e venga resa nota a tutta la popolazione ed ai bagnanti, mediante affissione all'Albo Pretorio on line e pubblicazione sul sito web dell'Ente (sezione dedicata alla balneazione);
- che la presente ordinanza venga notificata ai concessionari di spiaggia;
- che il presente atto, sia inviato a mezzo PEC, anticipandolo via e-mail, ai seguenti indirizzi:

DESTINATARIO	PEC	E-MAIL
Ministero della Salute	dgprev@postacert.sanita.it	acque.balneazione@sanita.it
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare	dgsta@pec.minambiente.it	
Regione Marche Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio P.F. Tutela delle Acque e Difesa del Suolo e della Costa	regione.marche.acquasuolocosta@emarche.it	balneazione@regione.marche.it
ARPAM	arpam.dipartimentofermo@emarche.it arpam.dipartimentoascoli@emarche.it	arpam.direzionegenerale@ambiente.marche.it
ASUR	areavasta4.asur@emarche.it	diramministr.asur@sanita.marche.it
CAPITANERIA DI PORTO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI PORTO SAN GIORGIO	Loro Sedi	

CIIP VETTORE S.P.A.

servizio.protocollo@pec.ciip.it

belardinelli@ciip.it

Inviata per quanto di competenza:

- ai seguenti uffici comunali: Capo Operaio dei Servizi Esterni, Capi Servizio della Squadra di Reperibilità del settore LL.PP., Ufficio Relazioni con il Pubblico, Ufficio Comunicazione, Comando di Polizia Locale, Dirigente Settore LL.PP. Protezione Civile Urbanistica e Ambiente, Contratti e Appalti, Dirigente Settore Attività Produttive referente bandiera Blu, Dirigente Settore Turismo e alla Società Fermo –ASITE;
- che gli Organi di Controllo preposti dalla normativa vigente verifichino l'esecuzione ed il rispetto della presente Ordinanza;

INFORMA

- che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile;
- che l'inottemperanza al presente provvedimento è sanzionabile ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;
- che contro la presente ordinanza è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Ancona (entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi della Legge n. 1034 del 06/12/1971) oppure, in via alternativa, proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (entro 120 giorni dall'anzidetta pubblicazione, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971);
- che, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990, l'unità organizzativa competente è il Servizio Politiche Ambientali ed il responsabile del procedimento è il dr. Alessandro Paccapelo reperibile al n. 0734284354 - email alessandro.paccapelo@comune.fermo.it.

Dalla civica Residenza.

IL SINDACO
Avv. Paolo Calcinaro